

GARA D'APPALTO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
 PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MONTELUCE - PERUGIA

CAPITOLATO D'APPALTO

1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
1.1	Finalità e contenuto del capitolato	2
1.2	Oggetto dell'appalto.....	2
1.3	Importo dell'appalto.....	3
2	MODALITA' OPERATIVE.....	5
2.1	Campionatura.....	5
2.2	Scelta dei colori	5
2.3	Programma operativo	5
2.4	Termini di consegna	5
2.5	Garanzia dei beni.....	6
2.6	Servizi di post-vendita	7
2.7	Garanzia da evizione.....	7
3	PAGAMENTO	7
3.1	Verifica di conformità.....	7
3.2	Modalità di pagamento	8
3.3	Invariabilità dei prezzi	9
4	ULTERIORI ONERI	9
4.1	Obblighi dell'Appaltatore.....	9
4.2	Garanzie definitive relative alla fase di esecuzione del contratto.....	10
4.3	Garanzie definitive relative alla fase post-vendita	11
4.4	Spese e tasse inerenti il contratto.....	11
4.5	Obblighi in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.....	12
4.6	RUA - Referente unico dell'appaltatore	12
4.7	Penali.....	13
4.8	Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa	14
4.9	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
5	VARIE.....	15
5.1	Tutela dei dati personali.....	15
5.2	Norme di rinvio e riferimenti normativi	16
6	ALLEGATI	16
6.1	Allegato A – "SPECIFICHE TECNICHE E GRAFICI BENI"	16
6.2	Allegato B – "CALCOLO BASE ASTA"	16
6.3	Allegato C – "LISTA BENI E LORO DISTRIBUZIONE"	16
6.4	Allegato D – "PLANIMETRIE LOCALI"	16

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Finalità e contenuto del capitolato

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra ADISU Umbria (*in seguito denominata anche ADISU o "Stazione appaltante" o "S.A."*) e l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (di seguito anche *Appaltatore o Fornitore o Ditta appaltatrice*).

L'Appaltatore è tenuto, oltre che al rispetto della normativa vigente in materia, anche al rispetto della disciplina contenuta nel presente capitolato, nel contratto di appalto e in ogni altro atto in qualunque modo destinato a disciplinare la materia oggetto del rapporto contrattuale tra ADISU e l'Appaltatore medesimo.

1.2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera al piano d'impiego di arredi, attrezzature e complementi di arredo destinati alla residenza universitaria gestita dall'ADISU, sita nel complesso Nuova Monteluce – P.zza Cecilia Coppoli in Perugia.

I beni e le loro caratteristiche (descrizione, forma, dimensioni principali, specifiche tecniche principali) sono descritte e rappresentate nei seguenti documenti parte integrante e sostanziale del presente documento:

- Allegato A – "SPECIFICHE TECNICHE E GRAFICI DEI BENI"
- Allegato B – "CALCOLO BASE ASTA"
- Allegato C – "LISTA BENI E LORO DISTRIBUZIONE"
- Allegato D – "PLANIMETRIE LOCALI"

Sono compresi nell'appalto tutti gli oneri – ancorché non esplicitati nel presente capitolato e negli atti di gara - che si rendessero necessari a rendere i beni oggetto della presente gara perfettamente funzionanti e pronti all'uso. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi gli oneri:

- di trasporto e scarico necessari per collocare i beni al piano di utilizzo;
- di montaggio secondo le norme tecniche di riferimento e secondo le esigenze indicate dall'ADISU;
- di allacciamento dei dispositivi elettrici agli impianti elettrici;
- di allacciamento dei dispositivi idraulici agli impianti idraulici;
- di scollegamento e collegamento elettrico di punti luci/prese;
- relativi alle opere per l'adeguamento dell'impianto elettrico e al rilascio della eventuale certificazione di conformità ai sensi della normativa in materia;
- relativi alle eventuali opere per l'adeguamento dell'impianto idraulico;
- rimozione dei materiali di risulta e degli imballaggi, trasporto a rifiuto e smaltimento degli

- stessi;
- di pulizia di mantenimento dei locali durante l'esecuzione del contratto;
 - di pulizia approfondita dei locali e dei beni a ultimazione del contratto;
 - per la redazione di schede tecniche, di ogni singolo elemento di arredo, recante:
 - o l'indicazione delle specifiche caratteristiche dei materiali costruttivi
 - o le dimensioni
 - o l'elenco delle norme tecniche a cui il bene è conforme
 - o tutto ciò che necessita al fine della quantificazione del carico d'incendio.
 - per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico;
 - per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato;
 - per la fornitura dei pezzi di ricambio di seguito indicati:
 - o (R.1) armadi:
 - n. 15 cerniere ante;
 - n. 15 serrature;
 - n. 10 guide cassettiere;
 - n. 10 tubi appendiabiti;
 - n.10 maniglie;
 - o (R.3) libreria-testiera:
 - n. 10 ripiani librerie/testiere;
 - o (R.4) letto:
 - n. 20 doghe;
 - n. 10 fasce elastiche;
 - n. 10 gambe;
 - n. 10 ruote;
 - o (K.10) dispensa:
 - n.10 serrature;
 - n.10 maniglie.
 - i servizi di garanzia;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali per economie di mercato, esigenze di uniformità di gestione, controllo della fornitura, esigenza di avere beni con un design unitario e appartenenti quanto più possibile ad una stessa linea di prodotto anche a garanzia di un livello prestazionale per l'utenza qualitativamente uniforme fra tutti gli ambienti.

1.3 Importo dell'appalto

L'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto è di € 560.692,26 (IVA esclusa). Il suddetto importo, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, comprende:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come indicati dall'Appaltatore nella propria offerta economica (art.97 c.10 del Dlvo 50/16).

- i costi di sicurezza di natura interferenziale che ammontano complessivamente ad € 0,00 (IVA esclusa) per tutta la durata dell'appalto.

Trattandosi di appalto di fornitura e posa in opera presso una struttura universitaria di nuova costruzione e attualmente non adibita ad alcuna attività, non sono previsti oneri per la sicurezza per interferenze e quindi non si reputa necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tuttavia gli oneri derivanti da eventuali sovrapposizioni verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

E' in ogni caso onere del datore di lavoro della S.A. dell'edificio oggetto della presente gara, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, comunicare i rischi specifici presenti nei luoghi in cui viene espletato l'appalto.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate da parte della ditta aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara. La ditta, partecipando alla gara riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti gli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione dell'appalto, con rinuncia ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'aggiudicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del d.lgs. n. 50/2016. Il sopra indicato importo a base d'asta, pertanto, costituisce l'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto, determinato in base al numero stimato di prestazioni che verranno eseguite per l'intera durata del contratto, come indicato nell'*Allegato B – "CALCOLO BASE ASTA"*. Lo schema dell'*Allegato B – "CALCOLO BASE ASTA"* verrà utilizzato anche ai fini del calcolo dell'importo contrattuale, alla luce dell'offerta economica che verrà presentata dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'Appaltatore. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'ADISU. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate.

In corso di contratto potranno essere concordate fra le parti modificazioni e variazioni contrattuali non sostanziali unicamente finalizzate al migliore andamento della fornitura stessa, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, come ad esempio:

- variazione delle quantità per ciascuna tipologia di bene;
- variazione delle specifiche tecniche di ciascun bene;
- acquisizione di beni non previsti in fase di gara.

L'ADISU si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di svolgere le prestazioni indicate nel presente documento, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della

sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

2 MODALITA' OPERATIVE

2.1 Campionatura

L'operatore è tenuto alla fornitura e posa in opera, a propria cura e spesa, di alcuni beni campione tra quelli oggetto del contratto.

I beni oggetto di campionatura sono specificatamente indicati nella tabella riportata nell'6.3 *Allegato C – "LISTA BENI E LORO DISTRIBUZIONE"* e contrassegnati con la colonna "*Bene oggetto di campionatura?*" valorizzata con "*SI*", ovvero di ulteriori beni, sempre indicati nella predetta tabella, a scelta della S.A. Per campione si intende l'intero bene o, a scelta della S.A., parte di esso.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare, in fase di campionatura, modifiche in relazione alle specifiche tecniche e di design che non comportano comunque variazioni di prezzo per la ditta aggiudicatrice e che non alterino l'oggetto dell'appalto.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di visionare la campionatura presso la sede dell'Aggiudicatario.

2.2 Scelta dei colori

La Stazione appaltante, in sede di sottoscrizione del contratto o, al massimo, entro dieci giorni dalla stessa, conferma il colore o, per materiali lignei, l'essenza, la finitura e l'eventuale combinazione degli stessi - tra i diversi proposti dall'Aggiudicataria che caratterizzeranno definitivamente i beni oggetto della fornitura.

2.3 Programma operativo

L'aggiudicatario, in sede di sottoscrizione del contratto, consegna alla S.A. il programma operativo, preventivamente concordato con la S.A., indicando:

- tempi di consegna e installazione per ciascun bene
- ordine delle operazioni di posa in opera per ciascun piano e bene.

2.4 Termini di consegna

La consegna della fornitura, nonché il completamento delle operazioni di montaggio, installazione e allacciamento, compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione e pulizia dei locali,

dovranno essere conclusi complessivamente entro e non oltre 50 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Al termine del suddetto termine tutti i beni e i relativi complementi dovranno essere perfettamente funzionanti, pronti all'impiego specifico e all'uso pieno e incondizionato.

In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui al successivo punto 4.7.

2.5 Garanzia dei beni

L'aggiudicatario è tenuto a garantire, da vizi e difetti di funzionamento o di montaggio, tutti i prodotti e relativi accessori, oggetto della fornitura, ai sensi delle normative vigenti (tra cui art. 1490 c.c, 1497 c.c., 1512 c.c., etc.) per un periodo di cinque anni (*come prescritto dal D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017*), o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara, dalla data del certificato di verifica di conformità, di cui al punto 3.1.

La Stazione appaltante esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dei beni forniti. Nel periodo di garanzia la S.A. ha diritto alla riparazione e/o alla sostituzione gratuite ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei beni ovvero ogniqualvolta la S.A. rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o dei requisiti minimi e/o migliorativi offerti.

L'Appaltatore deve:

- intervenire per individuare la tipologia e l'entità del malfunzionamento o vizio entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da parte della S.A.;
- ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni mediante riparazione o sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di constatazione, da parte sua, del difetto. Se l'intervento di riparazione non fosse sufficiente a rimuovere la problematica, l'Appaltatore è tenuto a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta comunicazione.

Nei casi in cui i beni presentino vizi o difetti che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, la S.A. potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c.

La garanzia non si applica ai danni imputabili a:

- comportamenti dolosi o colposi degli utenti e dipendenti ADISU;
- incendi, terremoti ed altre calamità naturali;
- un uso non conforme alle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione.

La garanzia riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla.

Se entro i suddetti termini il Fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, l'ASIDU applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di inadempimento, le penali previste al punto 4.7 e può anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone, maggiorati del 20%, tutti i costi debitamente documentati, all'aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.

2.6 Servizi di post-vendita

L'Appaltatore è inoltre tenuto a garantire, per 5 anni a far data dall'emissione certificato di conformità, di cui al punto 3.1, la disponibilità di parti di ricambio.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a garantire, per 2 anni a far data dall'emissione certificato di conformità, di cui al punto 3.1, la possibilità di acquisto di ogni bene inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, con le medesime caratteristiche e con applicazione dei prezzi offerti nella presente gara.

2.7 Garanzia da evizione

La Ditta appaltatrice garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura assumendosi l'onere di garantire alla Stazione appaltante il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

3 PAGAMENTO

3.1 Verifica di conformità

La Stazione appaltante procederà, entro 15 giorni lavorativi dal completamento della fornitura e della relativa posa in opera, all'avvio della procedura di verifica di conformità.

Alle operazioni di verifica l'Aggiudicatario può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'Aggiudicatario è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'Aggiudicatario medesimo tempestivamente.

I beni che risultassero deteriorati durante l'esecuzione di prove, accertamenti, e analisi, tese ad accertare la conformità della fornitura ed eseguite nel corso delle operazioni di verifica, sono a carico dell'Aggiudicatario, il quale si impegna a reintegrarli a proprie spese.

L'Aggiudicatario ha altresì l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati alla verifica entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della nota PEC della S.A. di notifica del rifiuto, ove l'Aggiudicatario non abbia presenziato alla verifica.

La regolare verifica di conformità dei beni non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti, imperfezioni, vizi e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento della verifica ma vengano accertate in seguito. Si applica a tal fine quanto previsto al successivo punto 2.5.

L'Appaltatore dovrà presentare, per il rilascio del certificato di conformità dei beni, tutte le eventuali certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi e le altre certificazioni di legge relative ai beni forniti ed installati (compresa la dichiarazione relativa all'emissione di aldeide formica ai sensi del DM 10.10.2008).

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la S.A. provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

I beni non passano in proprietà della S.A., e quindi l'Appaltatore non acquisisce il diritto al pagamento del corrispettivo, fino a quando non sia stato emesso il predetto certificato di verifica di conformità.

3.2 Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute avverrà, in un'unica soluzione, entro 30gg dal ricevimento della fattura, corredata dall'elenco analitico dei beni forniti e dall'indicazione dei prezzi unitari, previo:

- esito positivo della verifica di conformità di cui al punto 3.1; la fattura non può essere emessa in data anteriore a quella del rilascio del certificato di conformità (*ai sensi dell'art.4 c.2 lett d) del Dlgs 231/2002*);
- esito positivo della verifica contabile, diretta a verificare che gli importi fatturati siano rispondenti alle prestazioni erogate;
- esito positivo della verifica di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, dei subappaltatori e delle imprese ausiliarie;
- esito positivo della verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48-bis del DPR n. 602/1973 e della verifica della regolarità fiscale prevista dall'art.80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- (*in caso di subappalto*) certificazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore (anche secondo le disposizioni della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010); resta ferma quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016;

- *(in caso di avvalimento)* certificazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore all'impresa ausiliaria secondo quanto previsto dal relativo contratto di avvalimento;
- rispetto di ulteriori eventuali obblighi normativi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in fattura i dati preventivamente comunicati dall'ADISU (codice CIG, capitolo di Bilancio, etc...), nonché i dati richiesti dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e dal sistema di fatturazione elettronica della PA.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sul conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore. Eventuali spese sono a carico dell'Appaltatore.

3.3 Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili perché espressi dall'Aggiudicatario in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che l'Appaltatore stesso ha inteso computare, nonché dei costi connessi al periodo di garanzia.

L'Appaltatore, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata sfavorevole.

4 ULTERIORI ONERI

4.1 Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite dal Capitolato, Disciplinare e dal contratto di appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in vigore che disciplinano le attività del servizio oggetto del presente Capitolato. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire all'ADISU, su richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

L'Appaltatore è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che risultassero causati dal personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori, compresi i danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso L'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni, degli oggetti danneggiati, alla riparazione o sostituzione delle parti o delle strutture deteriorate.

Sono completamente a carico dell'Aggiudicatario i rischi di perdite, incendi, furti e danni durante il trasporto, la sosta nei locali oggetto del presente contratto, la consegna e l'installazione, fino alla conclusione del contratto.

L'ADISU non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dall'Appaltatore verso i propri fornitori.

L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni contrattuali con cura e diligenza, organizzare e dirigere l'esecuzione del contratto impartendo, al proprio personale, tutte le direttive necessarie ed adottando tutti i necessari accorgimenti al fine di garantire, in ogni caso, il risultato ottimale delle singole prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

4.2 Garanzie definitive relative alla fase di esecuzione del contratto.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal contratto che sarà stipulato, ivi compreso il pagamento delle penali e il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Appaltatore costituirà un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo complessivo presunto, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 in una delle forme previste dalla vigente normativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- l'escussione della cauzione per il pagamento di penali;
- l'escussione della cauzione per il mancato pagamento verso il personale delle retribuzioni e tutti i relativi oneri quali ad esempio contributi previdenziali, trattamento di fine rapporto, etc;
- di aver preso visione di tutti i documenti di gara compreso lo schema di contratto e di accettare tutte le obbligazioni in essi contenute.

L'ADISU svincolerà e restituirà il deposito alla scadenza contrattuale solo dopo che siano state regolarizzate e liquidate le eventuali pendenze e qualora non siano stati riscontrati danni o cause di possibili danni per l'ADISU stessa.

In caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore, l'ADISU ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida né procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle predette inadempienze. Resta salvo per l'ADISU l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'ADISU abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ADISU.

La predetta garanzia dovrà essere sottoposta in bozza a preventiva approvazione dall'ADISU e dovrà essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento dell'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte

dell'ADISU, il quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La predetta garanzia cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

4.3 Garanzie definitive relative alla fase post-vendita.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di cui al punto 2.5, ivi compreso il pagamento delle penali e il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Appaltatore costituirà un deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo complessivo del contratto, in forma di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per cinque anni - *come prescritto dal D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017* – ovvero con la eventuale maggiore estensione temporale della garanzia a partire dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La predetta garanzia deve avere le stesse caratteristiche di quella di cui al punto 4.2.

In caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore, l'ADISU ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida né procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle predette inadempienze. Resta salvo per l'ADISU l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'ADISU abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ADISU.

La predetta garanzia dovrà essere sottoposta in bozza a preventiva approvazione dall'ADISU e dovrà essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia in questione, non consente l'emissione del certificato di conformità, di cui al punto 3.1 e determina la decadenza dall'affidamento dell'appalto e l'incameramento della cauzione definitiva, di cui punto 4.2., da parte dell'ADISU.

4.4 Spese e tasse inerenti il contratto

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti il contratto restano interamente a carico dell'Appaltatore.

Sono pertanto a carico dell'Appaltatore, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le spese relative a scritturazione, bolli e registrazione del contratto di appalto ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.

4.5 Obblighi in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Tutte le prestazioni previste nei documenti contrattuali devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, compreso il D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs 81/2008.

L'appaltatore, fra l'altro, dovrà, pertanto:

- redigere il DVR-Documento sulla Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed eventualmente il DUVRI - Documento unico per la valutazione rischi da interferenze;
- individuare le figure previste dal D.Lgs. 81/2008, quali il RSPP, medico competente, il responsabile delle emergenze, gli addetti all'evacuazione, gli addetti ai mezzi antincendio, gli addetti al pronto soccorso, gli addetti alla chiamata soccorsi (titolari e vicari). Queste figure opereranno in coordinamento col personale incaricato dall'ADISU. Tutte le predette figure dovranno essere individuate nominalmente e incaricate con atto formale: i nomi e gli incarichi dovranno essere comunicati all'ADISU;
- controllare il rispetto del proprio personale delle norme di legge in materia del divieto di fumo;
- dotare il personale dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza;
- munire il proprio personale, ed eventualmente il personale del subappaltatore, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- comunicare formalmente all'ADISU in maniera preventiva rispetto all'entrata in servizio, almeno con sette giorni di anticipo, l'elenco dei nominativi del personale impiegato e le relative informazioni (anagrafica, CCNL applicato, qualifica, inquadramento, orario settimanale, data assunzione, strutture e orari in cui opera ecc...). L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di comunicare preventivamente ogni variazione intercorrente all'interno dell'organigramma. In particolare ogni variazione di personale deve essere comunicata all'Amministrazione prima della presa in servizio dell'operatore.

4.6 RUA - Referente unico dell'appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare un proprio Referente unico (RUA) a cui è conferita formalmente la delega a rappresentare l'Appaltatore stesso e a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'ADISU al Referente designato dall'Appaltatore si intendono come fatte direttamente all'Appaltatore. Il RUA dovrà mantenere un contatto continuo con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'Aggiudicatario deve comunicare all'ADISU, al momento della firma del contratto, il nominativo del proprio referente.

4.7 Penali

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato di appalto e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell'Offerta Tecnica, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'ADISU, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dall'ADISU, di massimo 5 gg –termine ridotto, in casi di urgenza, in base al caso specifico-, l'Appaltatore non produce alcuna comprovata giustificazione, l'ADISU applicherà le penali previste dal presente capitolato.

In caso di recidiva nell'arco di 5 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento dell'Appaltatore sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli inadempimenti che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ADISU entro 2 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

In ogni caso per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. In caso di forza maggiore, l'Appaltatore deve avvisare senza indugio e nel più breve tempo possibile la S.A., precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento.

Per gli inadempimenti di seguito elencati, l'ADISU potrà applicare, anche in maniera additiva, le seguenti penali:

- a) In caso di incompleta esecuzione delle prestazioni contrattuali, entro i termini indicati al punto 2.4, per un importo pari o superiore al 60% del valore del contratto, viene applicata una penale pari a **Euro 1.000,00** per ogni giorno di ritardo;
- b) In caso di incompleta esecuzione delle prestazioni contrattuali, entro i termini indicati al punto 2.4, per un importo rientrante nell'intervallo il 10-60% del valore del contratto, viene applicata una penale pari a **Euro 500,00** per ogni giorno di ritardo;
- c) In caso di incompleta esecuzione delle prestazioni contrattuali, entro i termini indicati al punto 2.4, per un importo inferiore o uguale al 10% del valore del contratto, viene applicata una penale pari a **Euro 150,00** per ogni giorno di ritardo;
- d) In caso di mancato intervento di garanzia, entro i termini indicati al precedente 2.5, verrà applicata una penale pari a **Euro 250,00** per ogni giorno di ritardo sull'intervento.

Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Ditta appaltatrice sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la Stazione appaltante dovesse sostenere per il completamento della fornitura a mezzo di altre imprese.

4.8 Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art.108 del Dlgs 50/16 con le modalità ivi indicate, le parti convengono che, oltre anche a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, e quindi la presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) apertura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore o a carico della ditta capogruppo in caso di raggruppamento di imprese;
- b) messa in liquidazione, cessione illegittima del contratto o ogni diversa ipotesi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art.3 e ss. della L.136/2010;
- f) ritardo nell'ultimazione di tutte le prestazioni previste dal contratto per oltre 15gg rispetto ai termini indicati al punto 2.4;
- g) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al punto 4.2;
- i) qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto (esclusa l'IVA);
- j) gravi danni prodotti alla struttura, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature;
- k) ripetute (oltre 3) difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto quanto indicato in fase di offerta e dal presente capitolato;
- l) mancato rispetto degli adempimenti contrattuali associati ai punteggi, riconosciuti dalla commissione giudicatrice in base all'offerta tecnica, accertati e contestati dall'ADISU, per più di due volte nel corso del periodo contrattuale;
- m) violazione delle norme in materia di sicurezza e prevenzione;
- n) mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;
- o) mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di comportamento del personale dell'ADISU"* approvato con Decreto dell'Amministratore Unico del 30.1.2014;

p) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione formale dell'ADISU di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi all'Appaltatore o il recesso anticipato rispetto alla durata del contratto, l'ADISU provvederà all'incameramento della cauzione a titolo di penale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'ADISU ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Sono fatte salve in favore della Stazione appaltante le ipotesi di revoca o recesso ai sensi degli articoli 21 quinquies (*Revoca del provvedimento*) e 21 sexies (*Recesso dai contratti*) della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;

In caso di risoluzione del contratto l'ADISU si riserva la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto all'esecuzione della fornitura.

4.9 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'ADISU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge (ai sensi dell'art. 3 c.9 della L. n. 136/2010).

5 VARIE

5.1 Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/2003 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'ADISU coinvolto nelle attività inerenti il procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art.53 del D.Lgs. 50/2016;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo che il proprio personale mantenga riservati i dati, i risultati delle analisi e le informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dei servizi.

5.2 Norme di rinvio e riferimenti normativi

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:

- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (tra cui D.Lgs. 81/08,...);
- Circolari Ministero della Sanità in materia di igiene e sicurezza;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Altra normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare disciplinante l'esecuzione del presente appalto, vigente e successiva alla data di inizio di esecuzione dell'appalto stesso.

6 ALLEGATI

6.1 Allegato A – “SPECIFICHE TECNICHE E GRAFICI BENI”

6.2 Allegato B – “CALCOLO BASE ASTA”

6.3 Allegato C – “LISTA BENI E LORO DISTRIBUZIONE”

6.4 Allegato D – “PLANIMETRIE LOCALI”